

Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) /

Assicurazione di protezione giuridica per manager

Assicurazione individuale

Edizione 11.2010

Salvo disposizioni derogatorie, espressamente richiamate qui di seguito, si applicano le Condizioni Generali dell'Assicurazione (CGA) di Protezione giuridica per imprese, edizione 12.2009.

J 1

Stipulante e persona assicurata

- 1 In deroga alla disposizione A 2 CGA è considerata come stipulante, o assicurato, esclusivamente la persona fisica specificata nella polizza, nella qualità di organo della persona giuridica, secondo il diritto svizzero, anch'essa specificata nella polizza (impresa designata).
- 2 Se l'assicurato muore, si considera assicurata anche la tutela degli interessi giuridici del coniuge e degli eredi e quelli inerenti alla loro eredità, per il caso di violazione degli obblighi da parte del defunto.

J 2

Prestazioni assicurate

- 1 Le prestazioni assicurate di cui alla disposizione A 4 CGA vengono corrisposte solo in via sussidiaria, o a titolo d'anticipo, per il caso in cui un'eventuale assicurazione di responsabilità civile in corso per gli organi societari – di cui è a beneficio la persona assicurata – non presti la copertura oppure per il caso in cui, in presenza di più assicurazioni di questo genere, non vengano corrisposte le prestazioni poiché non risulta chiaro quale di questi assicuratori di responsabilità civile sia tenuto al versamento delle stesse.
- 11 L'assicurato è tenuto ad annunciare immediatamente all'assicurazione RC le pretese che sono state fatte valere nei suoi confronti e a richiedere la (relativa) prestazione assicurativa.
- 12 All'assicurato incombe l'obbligo di dare immediatamente avviso ad AXA-ARAG in caso di cessazione dell'assicurazione di responsabilità civile per gli organi societari. In caso di omissione di detto avviso da parte dell'assicurato, la copertura assicurativa non sarà più operante per il relativo mandato con effetto dalla cessazione dell'assicurazione di responsabilità civile per gli organi societari.

- 13 In caso di cessazione dell'assicurazione di responsabilità civile per gli organi societari, AXA-ARAG si riserva di far valere il diritto di disdetta o di modifica contrattuale relativamente al mandato di cui si tratta.

- 2 Se viene stipulata una convenzione speciale la copertura assicurativa comprende anche i mandati esercitati presso persone giuridiche che non dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile per gli organi societari. Le disposizioni di cui a J 2.12 e J 2.13 CPA non sono applicabili.

In questi casi è data la copertura assicurativa nell'ambito penale secondo B 2.13 CGA.

- 3 **Somma assicurata:** Per la presente copertura addizionale le prestazioni sono limitate alla somma assicurata indicata nella polizza per ciascun sinistro e per ciascuna impresa designata.

Per ogni sinistro e impresa designata si applica il massimale speciale indicato nella polizza per le prestazioni extraprocessuali.

La prestazione massima è limitata a CHF 500 000 per ogni anno di assicurazione, indipendentemente dal numero dei casi giuridici assicurati e delle imprese designate.

- 4 **Franchigia:** L'assicurato sopporta per caso giuridico la franchigia indicata nella polizza. A 6.1 CGA non è applicabile.

J 3

Casi giuridici assicurati

- 1 A parziale deroga delle disposizioni A 7.14, A 7.17, A 7.19 e A 7.21 CGA l'assicurazione copre la tutela degli interessi giuridici dell'assicurato nei seguenti ambiti (elenco esaustivo), a condizione che il valore minimo dell'oggetto in lite sia superiore a CHF 5000;
- 11 **Responsabilità civile:** controversie connesse all'esercizio del suo diritto legale ad un risarcimento, a condizione che le pretese dell'assicurato siano fondate sulla normativa relativa alla responsabilità extracontrattuale;

- 12 **Diritto penale:** Qualora la protezione giuridica per i procedimenti penali sia coperta dall'assicurazione di responsabilità civile per gli organi societari, la copertura assicurativa di cui alla disposizione B 2.13 CGA è prestata per i casi non previsti dalla predetta assicurazione che sono però in rapporto con l'attività e la funzione di organo;
AXA-ARAG può corrispondere una prestazione a titolo d'anticipo fino secondo la disposizione A 4 delle CGA a CHF 10 000.– se a suo giudizio, tenuto conto di tutte le circostanze, può essere ottenuta con preponderante probabilità la sospensione del procedimento o il proscioglimento (l 2.8 delle CGA non è applicabile). Le prestazioni a titolo d'anticipo, indebitamente percepite, dovranno essere rimborsate integralmente ad AXA come tutte le indennità ripetibili di cui alla disposizione l 2.7 delle CGA;
- 13 **Diritto del lavoro:** L'assicurazione copre le controversie dell'assicurato derivanti dai rapporti d'impiego con l'impresa designata nella polizza, o con altre persone giuridiche in cui l'assicurato è stato delegato dall'impresa designata, a condizione che non debba risponderne un terzo, in modo particolare non l'impresa designata;
- 14 **Diritto in materia di mandato:** L'assicurazione copre anche le controversie non inerenti i rapporti d'impiego, ma derivanti in modo particolare dall'esercizio di un mandato, con l'impresa designata nella polizza o con altre persone giuridiche in cui l'assicurato è stato delegato dall'impresa designata, a condizione che non debba risponderne un terzo, in modo particolare non l'impresa designata;
- 15 **Responsabilità degli organi societari:** L'assicurazione copre le controversie derivanti dalla difesa contro le pretese fondate sul diritto pubblico o privato, che sono in rapporto con la responsabilità in qualità di organo dell'impresa designata nella polizza;
- 16 **Responsabilità per i prospetti d'emissione e dei promotori:** L'assicurazione copre la difesa contro le pretese di risarcimento ingiustificate derivanti dalla responsabilità per l'emissione di prospetti e dalla responsabilità dei promotori;
- 17 **Tasse e contributi agli enti di diritto pubblico:** L'assicurazione copre la difesa contro le pretese ingiustificate derivanti dal mancato versamento, da parte dell'impresa designata nella polizza, di imposte dirette e indirette (p. es. IVA, imposta preventiva) o dei contributi delle assicurazioni sociali (p. es. AVS, LPP);
- 18 **Diritto delle assicurazioni private:** L'assicurazione copre le controversie con assicurazioni di responsabilità civile per gli organi societari concernenti le prestazioni assicurate;
- 19 **Diritto in materia di esecuzione e fallimento:** L'assicurazione copre la difesa contro le pretese ingiustificate in caso di azione revocatoria, o pauliana, contro l'assicurato, conformemente al diritto svizzero in materia di esecuzione e fallimento. Le disposizioni A 7.19 e A 7.21 non sono applicabili;
- 20 **Azione di restituzione/rimborso:** L'assicurazione copre la difesa di azioni dell'impresa designata, o degli azionisti, intentate nei confronti dell'assicurato al fine della restituzione di prestazioni da questi percepite.

J 4

Esclusioni

- 1 Oltre alle disposizioni di cui a A 7 e B 3.12–14 delle CGA l'assicurazione non copre la tutela degli interessi giuridici dell'assicurato;
- 11 nelle controversie in relazione alla funzione di organo di fatto;
- 12 nelle controversie con società che possono essere qualificate come società finanziarie o di investimenti, società di partecipazione o holding, venture capital o private equity. Fanno eccezione i mandati esercitati presso persone giuridiche che sottostanno alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);
- 13 nelle controversie in relazione a persone giuridiche per le quali si rinuncia ad una revisione (opting-out). Fanno eccezione i casi giuridici assicurati che rientrano nel campo del diritto penale, del diritto del lavoro, del diritto in materia di mandato e del diritto delle assicurazioni private;
- 14 in relazione alla funzione dell'assicurato come organo di persone giuridiche domiciliate all'estero, compreso il Liechtenstein;
- 15 quando per la persona giuridica di cui si tratta manca un regolamento prescritto per legge o previsto dallo statuto;
- 16 in rapporto con operazioni finanziarie,
 - nella misura in cui le relative pretese siano riconducibili a influenze esterne come oscillazioni di valore, perdite sul prezzo di borsa o cattivi rendimenti;
 - concernenti investimenti in titoli garantiti da crediti (inclusi i prodotti strutturati) p. es.: Asset Backed Securities (ABS), Asset Backed Commercial Papers (ABCP), Collateralised Debt Obligations (CDO), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralised Loan Obligations (CLO), Collateralised Bond Obligations (CBO).
- 2 L'assicurazione non copre le fattispecie di cui alle sezioni da B a H CGA, ossia le relative disposizioni non sono applicabili.

J 5

Estensione temporale della copertura assicurativa

- 1 A complemento della disposizione A 8.3 delle CGA si applica un termine di carenza (termine d'attesa) di 3 mesi ai mandati assicurati.
- 2 Se, a seguito del recesso della persona assicurata dal mandato di organo di cui si tratta, vengono esclusi dalla copertura assicurativa determinati mandati che erano assicurati fino alla data del recesso, la copertura assicurativa sarà operante al massimo fino al termine del periodo di validità della polizza. È fatta salva la disposizione J 5.1 CPA.

J 6

Validità territoriale

L'assicurazione vale per i casi giuridici per i quali è competente un tribunale svizzero, con luogo di esecuzione in Svizzera, a condizione che sia applicabile il diritto svizzero.

J 7

Obbligo di notifica

- 1 L'assicurato è tenuto a notificare ad AXA-ARAG, prima della conclusione del contratto, tutti i mandati in corso e quelli accettati dopo la conclusione del contratto, i quali devono essere iscritti a registro di commercio. I 4.7 CGA non è applicabile.
- 2 Ad AXA-ARAG è riservata la facoltà di rifiutare nuovi mandati o richiedere un sovrappremio per la loro inclusione nell'assicurazione e di far dipendere la stessa dalla pattuizione di condizioni particolari.
- 3 Una volta avvenuta la notifica, l'assicurazione si estenderà al rischio aggravato solo a condizione che questo venga documentato mediante un'aggiunta al presente contratto.
- 4 Se l'assicurato viola il suddetto obbligo di notifica, AXA-ARAG potrà ridurre le proprie prestazioni o rifiutarle secondo I 9.3 CGA

J 8

Aggravamento e diminuzione del rischio

- 1 Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per la valutazione del rischio assicurato, del quale le parti hanno determinato l'estensione alla conclusione del contratto, o successivamente, deve essere notificato immediatamente ad AXA-ARAG (p. es. cambiamento dello scopo della società o in caso di fusione). In difetto di tale comunicazione, l'assicurazione non copre il rischio aggravato.

- 2 In caso di aggravamento del rischio AXA-ARAG può applicare il relativo aumento di premio per la rimanente durata del contratto, oppure disdirlo entro 14 giorni da quando ha ricevuto la notifica dell'aggravamento del rischio, dando un preavviso di 2 settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante se le parti non riescono a mettersi d'accordo in merito al maggior premio. In ambedue i casi AXA-ARAG ha diritto al maggior premio commisurato al rischio, e ciò a decorrere dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.
- 3 In caso di diminuzione del rischio AXA-ARAG riduce il premio in modo adeguato, e ciò a decorrere dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione scritta dello stipulante.

J 9

Calcolo del premio

Il calcolo del premio è fissato nella polizza a modifica di quanto stabilito dalla I 7.4 CGA.